

CAPITOLATO NORMATIVO

**SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE PER
ANALISI AMBIENTALE INSTALLATE PRESSO LE SEDI DI ARPAT, PER LA DURATA
DI QUATTRO ANNI**

CIG

**Importo a base di appalto, soggetto a ribasso, euro 2.110.000,00 (IVA esclusa)
(Costi della sicurezza 0,00 euro)**

INDICE GENERALE

Art. 1 Introduzione

Art. 2 Definizioni

Art. 3 Oggetto del contratto

Art. 4 Durata del contratto.

Art. 5 Importo a base d'asta e quadro economico

Art. 6 Varianti

Art. 7 Cauzione definitiva

Art. 8 Periodo di prova.

Art. 9 Referente del Contratto per l'appaltatore. RUP e DEC.

Art. 10 Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Art. 11 Danni e Polizza di assicurazione

Art. 12 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Art. 13 Penalità

Art. 14 Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa.

Art. 15 Recesso

Art. 16 Sospensione dei servizi.

Art. 17 Subappalto e Cessione del contratto

Art. 18 Fatturazione e Pagamento

Art. 19 Revisione del canone

Art. 20 Esecuzione d'ufficio.

Art. 21 Clausola anticorruzione

Art. 22 Clausola sociale di protezione o di riassunzione o di salvaguardia occupazionale

Art. 23 DUVRI

Art. 24 Stipula del contratto e relative spese

Art. 25 Foro competente

Art. 26 Norme di rinvio

Art. 1 Introduzione

1. Il presente Capitolato disciplina gli aspetti normativi dell'appalto avente ad oggetto l'affidamento del servizio di manutenzione e gestione delle apparecchiature per analisi ambientale installate presso ARPA Toscana, da stipularsi tra ARPA Toscana stessa e l'operatore economico individuato per la durata di anni quattro.

Art. 2 Definizioni

Nel quadro del presente capitolato e del contratto s'intendono per:

ARPAT: Agenzia Regionale Protezione Ambientale della Toscana, con sede legale in Firenze, Via Porpora 22, disciplinata dalla LRT 30/2009, è la stazione appaltante.

Operatore economico: l'imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi o un raggruppamento o consorzio di essi che partecipa alla gara.

Fabbricante: la persona fisica o giuridica responsabile della progettazione, della fabbricazione, dell'imballaggio e dell'etichettatura di un dispositivo in vista dell'immissione in commercio a proprio nome, indipendentemente dal fatto che queste operazioni siano eseguite da questa stessa persona o da un terzo per suo conto.

Appaltatore: il soggetto scelto in conseguenza della procedura di gara e individuato come aggiudicatario dell'appalto.

Contratto: accordo a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra ARPA Toscana e l'appaltatore, avente per oggetto l'esecuzione del servizio in questione, alle condizioni previste dal presente capitolato.

Art. 3 Oggetto del contratto

Oggetto della procedura è la stipula di un contratto di Global Service per la manutenzione e gestione delle apparecchiature per analisi ambientale in dotazione di ARPAT, con le modalità indicate nel Capitolato Tecnico di appalto (e relativi allegati), da aggiudicarsi a lotto unico e indivisibile mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D.lgs 50/2016.

I servizi richiesti sono finalizzati a garantire il corretto funzionamento, la continuità operativa delle apparecchiature e la corretta gestione del patrimonio di ARPAT, secondo le modalità e le tempistiche operative fissate nel Capitolato Tecnico di gara.

Art. 4 Durata del contratto.

1. Il contratto avrà durata di quattro (4) anni, a decorrere dalla data di stipula. La data di attivazione del servizio risulterà da apposito verbale predisposto e controfirmato dalla parti e dovrà avvenire entro e non oltre 60 giorni dalla stipula del contratto.

2. La durata del contratto potrà essere prorogata, agli stessi patti e condizioni, da ARPAT, a suo insindacabile giudizio, per garantire la continuità del servizio stesso, fino ad un massimo di sei mesi, mediante comunicazione scritta all'appaltatore entro la scadenza del termine.

3. ARPAT si riserva alla scadenza del contratto di prorogare il servizio per un periodo non superiore a 180 giorni, agli stessi patti e condizioni.

Art. 5 Importo a base d'asta e quadro economico

1. L'importo a base d'appalto, per la durata quadriennale del contratto, ammonta ad **€2.110.000,00** IVA esclusa (corrispondente a € 520.000,00/anno, IVA esclusa per il canone di manutenzione comprensivo delle parti di ricambio, dei materiali usurabili e dei

materiali consumabili utilizzati durante gli interventi, ed euro 30.000,00 esclusa IVA per il servizio di gestione informatizzata del servizio) soggetto a ribasso. Non sono ammesse offerte di importo superiore.

Quadro economico:

Ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 il valore complessivo dell'appalto ammonta a euro 2.880.000,00, esclusa IVA:

- Importo a base di appalto euro 2.110.000,00, esclusa IVA, di cui: per canone di manutenzione quadriennale, comprensivo delle parti di ricambio, dei materiali usurabili e dei materiali consumabili utilizzati durante gli interventi: euro 2.080.000,00, esclusa IVA; connessione in rete delle apparecchiature indicate nella colonna D dell'allegato 1A: euro 30.000,00 ", esclusa IVA, a corpo";
- prestazioni connesse all'aggiornamento tecnico, per un importo stimato in euro 30.000,00, esclusa IVA.
- eventuale variante in aumento dell'importo contrattuale nei limiti del quinto d'obbligo (art. 106, comma 12, D.Lgs. n. 50/2016): euro 416.000,00, esclusa IVA;
- eventuale spostamento di strumentazione: Euro 48.000,00;
- eventuale proroga del servizio, per un massimo di 180 gg. alla scadenza contrattuale: euro 260.000,00, esclusa IVA.
- Eventuale revisione prezzi in aumento ISTAT (ved. Art. 19) euro 16.000,00

Art.6 Varianti

ARPAT si riserva la facoltà di attuare le seguenti modifiche al contratto:

- spostamento di strumentazione e successiva riattivazione, da una sede all'altra di ARPAT, per un importo massimo di euro 48.000,00, esclusa IVA, stimato considerando un pacchetto di 160 ore per l'esecuzione di 10 spostamenti nell'arco della durata contrattuale. Le modalità di affidamento della prestazione sono le seguenti: la ditta aggiudicataria, su richiesta di ARPAT effettuerà una valutazione di fattibilità e rimetterà un preventivo dettagliato, che dovrà essere valutato da ARPAT, anche ai fini della congruità.
L'attività consiste nella disinstallazione, trasporto e re-installazione della strumentazione da una sede all'altra di ARPAT con conseguente verifica di buon funzionamento (art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016);
- variazione in aumento o in diminuzione dell'importo contrattuale nei limiti del quinto d'obbligo (art. 106, comma 12, D.Lgs. n. 50/2016), per inserimento di strumentazione non prevista nel contratto o eliminazione di apparecchiature previste nel contratto, per un importo stimato in euro 416.000,00, esclusa IVA;
- prestazioni connesse all'aggiornamento tecnico, per un importo stimato in euro 30.000,00, esclusa IVA. Le modalità di affidamento della prestazione sono le seguenti: la ditta aggiudicataria, su richiesta di ARPAT effettuerà una valutazione di fattibilità e rimetterà un preventivo dettagliato, che dovrà essere valutato da ARPAT, anche ai fini della congruità;
- eventuale proroga per un massimo di 180 gg. alla scadenza contrattuale: euro 260.000,00, esclusa IVA (art. 106, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016);
- eventuale revisione in aumento del canone annuo relativo al terzo e quarto anno di durata del contratto come previsto dall'art. 19: euro 16.000,00.

Art. 7 Cauzione definitiva

L'aggiudicatario sarà tenuto, nella fase di perfezionamento del contratto, a costituire, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, una cauzione definitiva da calcolarsi nella misura del 10% dell'importo contrattuale, salvo la riduzione del 50% ai sensi dell'art. 103 D.Lgs 50/2016).

La cauzione dovrà essere costituita con la prestazione di apposita garanzia fidejussoria a prima richiesta rilasciata da un istituto di credito o da altre primarie imprese di assicurazioni.

In caso di ATI la polizza dovrà essere intestata alla ditta capogruppo, in qualità di mandataria del raggruppamento, e dovranno essere espressamente indicate tutte le ditte facenti parte dell'ATI.

Dette fidejussioni devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta" prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta di ARPAT ad effettuare entro 15 giorni, il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa.

L'Istituto fidejussore resta obbligato in solido con la ditta fino al ricevimento di lettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte di ARPAT.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'aggiudicatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che ARPAT ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da ARPAT. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo ARPAT ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente soltanto a conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali a mezzo trasmissione, del certificato di verifica di conformità finale.

In caso di risoluzione del contratto l'aggiudicatario incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura integrale dello stesso.

Art. 8 Periodo di prova.

1. Per i primi sei mesi dalla data di effettivo inizio del servizio, l'appalto si intenderà conferito a titolo di prova.

Il periodo di prova è da considerarsi con esito negativo al ricorrere delle seguenti fattispecie di inadempienza contrattuale:

- oltre due ritardi superiori a 15 giorni solari dal termine previsto per l'esecuzione della manutenzione correttiva;
- oltre 5 mancate risposte da parte del call center della presa in carico della richiesta di intervento.

2. Qualora il periodo di prova avesse esito negativo, ARPAT risolverà "di diritto" il contratto, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile (clausola art. 1341 del C.C.). In tal caso, ARPAT procederà all'incameramento della cauzione, fermo restando il diritto all'eventuale ulteriore risarcimento del danno.

3. In tal caso, ARPAT potrà procedere allo scorrimento della graduatoria, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 9 Referente del Contratto per l'appaltatore. RUP e DEC.

1. L'appaltatore, all'atto della stipula del contratto di cui al presente capitolato, è tenuto ad individuare il Referente del contratto, indicando i recapiti di riferimento (telef., cell, FAX, indirizzo sede etc.). Il Referente rappresenterà l'appaltatore nei confronti di ARPAT, con ogni capacità per gli aspetti tecnici, economici ed amministrativi.

2. ARPAT ha nominato il Responsabile del Settore Laboratorio di Area Vasta Sud per lo svolgimento della funzione di RUP ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e nominerà il Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 50/2016.

Art. 10 Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

L'aggiudicatario è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

L'aggiudicatario si impegna ad esibire su richiesta di ARPAT la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti.

ARPAT si riserva la facoltà di non procedere al pagamento delle prestazioni nel caso di inadempienze contributive e/o retributive degli Appaltatori.

Nel caso di subappalto, l'aggiudicatario risponderà ugualmente di tali obblighi.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'aggiudicatario anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

Art. 11 Danni e Polizza di assicurazione

1. L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone e/o beni dell'Appaltatore stesso che di ARPAT, in dipendenza di azioni od omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili anche eseguite da parte di terzi.

2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, l'Appaltatore si impegna a stipulare apposita Polizza assicurativa per Responsabilità Civile Terzi (RCT), da produrre preliminarmente alla firma del contratto, con massimale unico minimo annuo di €3.000.000,00. La polizza dovrà essere accesa con accreditata Compagnia d'assicurazione.

3. ARPAT dovrà essere prontamente informata dall'Appaltatore degli eventuali sinistri o danni occorsi in conseguenza dell'esecuzione del contratto.

4. Resta ferma l'intera responsabilità dell'Appaltatore anche per i danni coperti o non coperti e/o eccedenti il massimale di polizza.

Art. 12 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'aggiudicatario è obbligato altresì ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

L'aggiudicatario si impegna ad esibire su richiesta di ARPAT la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti.

ARPAT si riserva la facoltà di non procedere al pagamento delle prestazioni nel caso di inadempienze contributive e/o retributive degli Appaltatori, secondo quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del D.P.R. 207/2010

Nel caso di subappalto, l'aggiudicatario risponderà ugualmente di tali obblighi.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'aggiudicatario anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

Art. 13 Penalità

1. Qualora la Ditta aggiudicataria venga meno agli obblighi assunti con l'aggiudicazione dell'appalto, potrà essere applicata a suo carico, per ogni infrazione ed inadempienza rilevata, una penale stabilita in base alla gravità della carenza rilevata o al danno subito e/o al disservizio causato.

2. E' fatta salva in ogni caso la facoltà di ARPAT di agire giudizialmente per il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito e/o delle spese sostenute a seguito dell'inadempimento.

3. L'applicazione delle penali avverrà di norma a seguito di controlli svolti attraverso verifiche puntuali o a campione delle prestazioni eseguite dalla Ditta aggiudicataria. Le penali potranno essere applicate anche senza bisogno di diffida e messa in mora. Di esse sarà data comunicazione scritta alla Ditta aggiudicataria la quale, entro 10 (dieci) gg. lavorativi dal ricevimento della contestazione, potrà esibire controdeduzioni.

4. Il pagamento della penale avverrà tramite trattenuta sulla prima fattura utile. ARPAT conseguentemente emetterà fattura per l'importo trattenuto a titolo di penale.

5. Nel caso in cui le penali complessivamente applicate superino il 10% dell'importo annuale di aggiudicazione, ARPAT si riserva la facoltà di risolvere il contratto ed addebitare i costi per l'espletamento di una nuova gara alla Ditta aggiudicataria.

TABELLA PENALI

SERVIZI	REQUISITI	Penali %
Inventario tecnico	Rispetto dei tempi previsti per effettuare l'inventario tecnico	0,002% del canone annuale per ciascun giorno di ritardo
Tempi di attivazione callcenter	Rispetto dei tempi previsti per l'organizzazione di un callcenter con i requisiti previsti dal presente capitolato	0,005% del canone annuale per ciascun giorno di ritardo
Tempi di risposta call center	Rispetto dei tempi di risposta previsti per dal presente capitolato	0,005% del canone annuale per ciascun giorno di ritardo

Muletto	Indisponibilità	0,01% del canone annuale per ciascun giorno di ritardo
	Ritardo nella consegna dell'apparecchiatura sostitutiva rispetto alla data concordata	0,005% del canone annuale per ciascun giorno di ritardo
Attivazione ditta esterna	Ritardo nella attivazione della ditta esterna	0,005% del canone annuale per ciascun giorno di ritardo
Gestione informatizzata	Ritardo nella attivazione della gestione informatizzata	0,005% del canone annuale per ciascun giorno di ritardo
	Ritardo nella registrazione degli interventi (correttiva, manutenzione preventiva/verifica funzionale, taratura con emissione di relazione tecnica/certificato di taratura) ed inserimento relativi allegati ove presenti	0,002% del canone annuale per ciascun giorno di ritardo
Manutenzione correttiva	Rispetto dei tempi di intervento	0,02% del canone annuale per ciascun giorno di ritardo per gli interventi "in urgenza" di cui all'art. 12 del capitolato tecnico
		0,01% del canone annuale per ciascun giorno di ritardo per gli interventi "standard" di cui all'art. 12 del capitolato tecnico
Attività programmate (manutenzione preventiva/verifica funzionale taratura, sicurezza elettrica)	Rispetto delle scadenze previste	0,005% del canone annuale per ciascun giorno di ritardo

Art. 14 Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa.

Ferme restando le cause di risoluzione ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, le seguenti inadempienze alle prescrizioni contrattuali comportano la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Cod. Civ.le (clausola ex art. 1341 C.C.):

- oltre 10 ritardi superiori a 30 giorni continuativi sui tempi di intervento senza che le giustificazioni addotte siano accettate da ARPAT;
- in caso di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario, o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'appaltatore nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto di partecipazione alla gara;
- l'appaltatore ceda il contratto;
- l'appaltatore subappalti una parte del servizio senza autorizzazione dell'ARPAT.

L'ARPAT ha altresì la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1454 del cod. civ., incamerare definitivamente la cauzione, e/o, fatta salva la penale di cui al presente capitolato, applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'appaltatore per il risarcimento dell'ulteriore danno, previa diffida scritta ad adempiere

entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora:

- l'appaltatore non esegua l'appalto in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto di appalto;
- l'appaltatore non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione dell'ARPAT di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
- l'appaltatore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l'applicazione delle penalità;
- l'appaltatore sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili all'appaltatore medesimo;
- l'appaltatore adotti un comportamento non conforme al Codice di comportamento di ARPAT;
- l'appaltatore non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l'accettazione del presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente appalto;
- l'appaltatore non osservi, qualora ne ricorra la condizione, la clausola sociale di cui all'art. 22 del presente capitolato;
- l'appaltatore non intervenga nei tempi previsti dal capitolato e la mancata risoluzione del guasto arrechi notevoli disagi o danni all'ARPAT;
- qualora le transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, siano state eseguite senza l'utilizzo dei mezzi di pagamento di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

Nel caso in cui le penali complessivamente applicate, a titolo di inadempimento, **superino il 10% dell'importo di aggiudicazione, ARPAT si riserva la facoltà di risolvere il contratto ed addebitare i costi per l'espletamento di una nuova gara all'aggiudicatario.**

In caso di risoluzione del contratto per una delle su indicate cause l'ARPAT metterà a carico della Ditta il danno (tutti i costi, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi della fornitura/servizio, ecc.). Nessun indennizzo è dovuto all'appaltatore inadempiente. L'esecuzione in danno non esime l'appaltatore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

In tali casi, ARPAT procederà a incamerare definitivamente la cauzione, e/o, fatta salva la penale di cui al presente capitolato, applicare una penale equivalente, nonché procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell'ulteriore danno.

Art. 15 Recesso

L'ARPAT oltre che nei casi previsti dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, ARPAT può recedere dal contratto (Clausola ex art. 1341 c.c.) nei seguenti casi:

- qualora nei suoi servizi intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini e agli scopi della fornitura e del servizio appaltato.
- per motivi di interesse pubblico, che saranno specificamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto, previa dichiarazione da comunicare all'appaltatore.

ARPAT, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D.L. 6/07/2012, n. 95 e s.m.i., può recedere in qualunque momento dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore, nel caso in cui le convenzioni stipulate da Consip S.p.A. successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorative e l'appaltatore non acconsenta a una modifica delle condizioni economiche.

In entrambi i casi, fermo restando il diritto dell'appaltatore al pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto all'appaltatore in deroga all'art. 1671 del C.C. (clausola ex art. 1341 C.C.), a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria ed a ulteriore compensi o indennizzo o rimborso delle spese.

Nei casi previsti dall'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, ARPAT ha facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria.

Art. 16 Sospensione dei servizi.

1. L'Appaltatore non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui sia in atto una controversia con ARPAT.

2. L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

3. In tal caso ARPAT procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere in danno nei confronti dell'Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti da ARPAT per l'instaurarsi di un nuovo rapporto contrattuale.

Art. 17 Subappalto e Cessione del contratto

L'Appaltatore non potrà sub-appaltare, nemmeno in parte, il servizio oggetto del presente appalto, né cedere, per nessun motivo, il contratto relativo, senza il consenso scritto di ARPAT.

Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, tenuto conto della specificità del servizio in questione. La quota parte subappaltabile non deve superare il 30% dell'importo complessivo di ogni singolo contratto attuativo .

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario dell'appalto che rimane unico e solo responsabile nei confronti di ARPAT delle prestazioni subappaltate.

Si precisa che l'aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni:

- il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare;
- il subappaltatore non deve aver partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- l'aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l'Amministrazione Contraente copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate;
- l'appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell'articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'articolo 2359 cod. civ. con l'Impresa subappaltatrice;
- con il deposito del contratto di subappalto l'appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016;

L'appaltatore è obbligato a trasmettere ad ARPAT, tramite PEC, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, unitamente alla documentazione che dimostri l'avvenuto pagamento esclusivamente tramite conto corrente bancario o postale, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. La trasmissione delle suddette fatture quietanzate è condizione per procedere ad ulteriori pagamenti nei confronti dell'Appaltatore.

Si applicano le altre disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs 50/2016.

Non è considerato subappalto l'affidamento di prestazioni da parte dell'appaltatore a ditte/concessionari/agenti, di cui riterrà di avvalersi per lo svolgimento del servizio nell'ambito territoriale coincidente con le Aree Vaste della Regione Toscana, qualora siano operatori economici/micro-piccole-medie imprese autorizzati dalla casa madre a svolgere il servizio di manutenzione e dispongano anche di pezzi di ricambio originali e di tecnici formati dal produttore, se singolarmente di importo inferiore al 2% del valore contrattuale, qualora l'incidenza del costo della manodopera o del personale non sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare. L'affidatario deve comunicare al Direttore dell'esecuzione contrattuale (DEC), prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Devono altresì essere comunicate al Direttore dell'esecuzione contrattuale (DEC) eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Riguardo alla cessione della fornitura (ad es. per variazione di distribuzione commerciale, fusione di imprese, cessione/acquisizione di ramo d'azienda o di nuova impresa ecc.), al fine di consentire ad ARPAT di predisporre l'atto autorizzativo, l'aggiudicatario si impegna a comunicare immediatamente ad ARPAT ogni variazione che comporti il subentro di altra impresa nella commercializzazione dei prodotti .

In particolare dovrà essere indicato:

- motivazione della cessione;
- ogni prodotto oggetto della cessione stessa, specificandone la descrizione ed il codice come risultano dall'offerta economica, nonché i riferimenti del provvedimento di aggiudicazione .

Su tale comunicazione dovrà essere apposta, anche in forma disgiunta, la firma del titolare/legale rappresentante della società originariamente aggiudicataria e della ditta subentrante .

L'aggiudicatario sarà comunque responsabile degli eventuali disservizi provocati alle Strutture utilizzatrici di ARPAT e derivanti da informazioni omesse o inesatte circa quanto sopra riportato: in tali casi sarà possibile applicare le penali previste nel presente capitolato in tema di ritardo nell'esecuzione della prestazione e/o inadempimento.

Art. 18 Fatturazione e Pagamento

1. Il canone offerto in gara dall'aggiudicatario **sarà fatturato a cadenza trimestrale posticipata**.

Il pagamento del canone trimestrale fatturato avverrà a seguito del rilascio del certificato di regolare esecuzione del servizio da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto nominato da ARPAT. La verifica di conformità delle prestazioni eseguite sarà effettuata entro 15 gg. dalla scadenza del trimestre di riferimento.

I corrispettivi saranno soggetti a ritenuta dell'0,50% ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.

Il corrispettivo dovuto per le attività di informatizzazione di cui all'art. 15, comma 9, del Capitolato tecnico sarà liquidato posticipatamente a seguito dell'avvenuto espletamento della prestazione, sulla base del prezzo unitario offerto in gara per ogni singolo strumento, a seguito di verifica di esecuzione con esito positivo. La verifica di conformità sarà

effettuata a cura del Direttore dell'esecuzione entro 15 gg. dal termine dell'esecuzione della prestazione.

I corrispettivi dovuti per le attività di spostamento della strumentazione e per le prestazioni aggiornamento tecnico, qualora richieste da ARPAT, saranno liquidati posticipatamente all'esecuzione delle attività con esito positivo della regolare esecuzione. La verifica di regolare esecuzione sarà svolta dal DEC entro 15 gg. dall'avvenuta esecuzione della prestazione.

Il termine di pagamento del corrispettivo è stabilito in 30 giorni dalla data della verifica di conformità, con esito positivo, rispetto alle previsioni contrattuali.

L'importo dovuto sarà corrisposto subordinatamente alla verifica di conformità ai fini dell'accertamento della conformità del servizio a quanto richiesto negli atti di gara e nell'offerta tecnica presentata, a seguito di regolare fattura.

Il corrispettivo offerto in gara è fisso ed invariabile.

Le fatture devono essere trasmesse in forma elettronica secondo il formato previsto dal DM n. 55/2013.

Le fatture dovranno essere intestate a: "ARPAT Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana, Via Porpora n° 22, 50144 Firenze - P.IVA 04686190481".

Il Codice Univoco Ufficio per la fatturazione elettronica è: UFNBJI.

Le fatture dovranno essere inviate al citato indirizzo/trasmesse tramite SDI e riportare il numero CIG. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato mediante bonifico bancario.

A seguito delle novità normative introdotte dal D.L. 24-04-2017 n. 50, anche l'Agenzia è inclusa fra i soggetti che applicano il regime della scissione dei pagamenti (split payment) per le operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.

Pertanto le fatture elettroniche emesse a partire dal 1° luglio 2017 dovranno recare nel campo 2.2.2.7 <Esigibilità IVA> il valore S "scissione pagamenti".

Ai sensi dell'art. 17 della L.R.T. n. 38/2007, ARPAT procederà ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'aggiudicatario e degli eventuali subappaltatori.

L'aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad ARPAT le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'aggiudicatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati; in ogni caso l'aggiudicatario si obbliga al compimento delle incombenze relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i..

La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora siano contestati eventuali addebiti alla ditta aggiudicataria. In tal caso la liquidazione sarà disposta successivamente alla data della notifica della comunicazione scritta delle decisioni assunte dall'ARPAT, sentita la ditta aggiudicataria. Ai sensi dell'art. 17 della L.R.Toscana n. 38/2007, ARPAT procederà ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'aggiudicatario e degli eventuali subappaltatori.

Qualora nel periodo di durata contrattuale fosse attivata una convenzione Consip, si applicherà quanto previsto all'art. 1, comma 13, L. n. 135/2012.

Art. 19 Revisione del canone

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016, in mancanza di costi standard, il canone annuo previsto per il servizio sarà soggetto a revisione in aumento o in diminuzione, a

cadenza annuale dopo il decorso dei primi 24 mesi di avvio del contratto, nella misura pari al 75% della variazione accertata dall'ISTAT tramite l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Art. 20 Esecuzione d'ufficio.

1. Qualora si manifestassero oggettive e documentate carenze organizzative da parte dell'aggiudicatario nell'esecuzione del servizio, ARPAT si riserva fin d'ora la facoltà di ordinare e far eseguire ad altri soggetti le prestazioni necessarie per il regolare espletamento del servizio. In tale eventualità, oltre all'applicazione delle penalità di cui al presente capitolato, saranno addebitati all'aggiudicatario anche i costi di tale operazione.

Art. 21 Clausola anticorruzione

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165", la ditta aggiudicataria si impegna, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dalle seguenti disposizioni, per quanto compatibili.

(reperibili sul sito di ARPAT <http://www.arpat.toscana.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general>) :

- Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020 di cui al decreto del Direttore generale n. 6/2018;
- Codice di comportamento ARPAT, approvato con Decreto D.G. n. 166/2014.

(reperibili sul sito di ARPAT <http://www.arpat.toscana.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general>).

Art. 22 Clausola sociale di protezione o di riassunzione o di salvaguardia occupazionale

Il presente appalto, ai sensi l'art. 50 e dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea in conformità alle norme comunitarie e nazionali in tema di valorizzazione e tutela delle esigenze sociali ivi richiamate, ed in applicazione degli indirizzi regionali DGRT 433/2015, è sottoposto all'osservanza delle disposizioni in materia di cessazione/cambio di appalto e di salvaguardia dell'occupazione, tenendo conto delle segnalazioni AGCM intervenute in materia che raccomandano di tutelare la compatibilità delle "clausole sociali" con il piano di gestione predisposto dall'aggiudicatario, comprensivo dell'organizzazione del personale, delle tecnologie da impiegare, dei profili professionali necessari.

L'aggiudicatario, qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriori risorse umane rispetto a quelle già presenti nella sua organizzazione, per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto dell'appalto, si impegna, in via prioritaria, all'assunzione delle risorse che operano alle dipendenze dell'appaltatore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabile con la propria organizzazione d'impresa e con le esigenze tecnico organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto.

Al fine di promuovere la stabilità del personale impiegato, l'aggiudicatario deve applicare i vigenti contratti collettivi di settore, di cui all'art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81: contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da Associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria. In caso di affidamento del servizio a raggruppamenti temporanei di impresa (R.T.I.), qualora si rendessero necessarie razionalizzazioni e/o ottimizzazioni del servizio, si richiede

l'impegno delle Imprese interessate ad attivare processi di facilitazione di spostamento del personale tra le stesse al fine di favorire la salvaguardia occupazionale già richiamata. Pertanto al fine del rispetto della presente clausola sociale, verranno forniti all'aggiudicatario qualora lo richieda, i dati (qualifica, orario, anzianità, sede di lavoro, monte ore settimanale individuale, lavoratori che godono dei benefici della L. 68/1999) relativi alle unità lavorative attualmente impiegate nel servizio (con specifica indicazione anche dei lavoratori svantaggiati ex L. 381/91).

Art. 23 - DUVRI

Ai sensi dell'art. 26 del D.gs. n. 81/2008 e s.m.i. è stato redatto il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, (cosiddetto DUVRI), dal quale non risultano stimati costi per la sicurezza.

La ditta aggiudicataria (appaltatore) deve prendere contatti con ARPAT al fine di incontrarsi per il completamento del DUVRI da allegare al contratto e promuovere le necessarie azioni di coordinamento e cooperazione.

Art. 24 – Stipula del contratto e relative spese

La stipula del contratto avverrà, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, mediante scrittura privata telematica con firma digitale.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale da ARPAT, giusta autorizzazione dell'Ufficio Territoriale di Firenze prot. n. 61558 del 14/07/2016 ed è posta a carico dell'Aggiudicatario. L'imposta assolta da ARPAT, sarà rimborsata dal contraente, con le modalità che saranno indicate nella lettera di trasmissione del contratto.

Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

Dovranno essere rimborsate entro 60 gg. dall'aggiudicazione le spese di pubblicazione del bando di gara sulla GURI (articolo 5, D.M. 2 dicembre 2016).

Art. 25 – Foro competente

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere fra le parti in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione dei contratti sarà comunque competente il Foro di Firenze.

Art. 26 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato normativo si fa rinvio al D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, alla L.R.T. n. 38/2007 e s.m.i., alle disposizioni del Codice Civile in materia ed alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione").

Clausole ex art. 1341 del C.C.

La partecipazione alla presente procedura implica l'accettazione delle disposizioni del presente capitolato e degli atti di gara ed, in particolare, dei seguenti articoli:

Art. 8 - Periodo di prova

Art. 13 - Penalità

Art. 14 - Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa

Art. 15 - Recesso

Art. 21 - Clausola anticorruzione

Art. 24 - Stipula del contratto e relative spese

Art. 25 Foro competente